



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 176 del 30-07-2015

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI: 47/1985, L. 724/1994, NON DEFINITE CON RILASCIO DI PROVVEDIMENTO FORMALE. APPROVAZIONE DEL MODELLO DELLE AUTODICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI DA RENDERE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL CALCOLO DEGLI ONERI CONCESSORI DA CORRISPONDERE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA.. L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 14:00 e prosiegua si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco - AVV. VINCENZO CATAPANO -
e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LEONE DOLORES	X	
2	ANDREOLI TOMMASO	X	
3	GHIARELLI ENRICO	X	
4	MIRANDA LUIGI	X	
5	CASILLO MARILU'	X	

Assiste il **Segretario Generale Dr. LOMBARDI EGIZIO** incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta deliberativa;

- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:

Con voti unanimi favorevolmente espressi,

DELIBERA

di approvare come ad ogni effetto approva l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente.

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Premesso :

- che la definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione di intere zone della città;
- che risulta necessario concludere l'esame istruttorio di tutte le domande presentate ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/1994 con il rilascio del provvedimento formale;
- che l'avvenuta definizione dei condoni è presupposto per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;
-
- che il D.P.R. 445/2000, normativa di carattere generale, ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo rimanendo l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli nel rispetto dell'art. 32 l. 47/85 in riferimento al D.Lgs. 42/2004;
- che tale indirizzo generale trova peraltro applicazione specifica, nella materia del Condono Edilizio, nell'art. 39, 4°, co., L. 724/1994 e nell'art. 9, co. 2 L.R. 10/2004;
- che in base a tali normative al cittadino è attribuito il potere di attestare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria richiesta, ferma restando la responsabilità penale per l'ipotesi di mendacio, nonché l'obbligo della P.A. di revocare il provvedimento ottenuto e di presentare le denunce previste dalla Legge;

Visto l' art. 1 comma 72 della L.R. Campania n. 16/2014 che recita :

“l'articolo 9 legge regionale 18 novembre 2004 n.10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003 n.326 e successive modifiche e integrazioni) è così modificato:

- a) al comma 1, il termine del “31 dicembre 2006” è sostituito dal seguente: “31 dicembre 2015”;*
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell'articolo 33 della legge 47/1985 compresi quelli indicati specificamente alle lettere a), b), c), d), del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse”;*

Vista la sentenza n.117 pubblicata in G.U. in data 01/07/2015 n.26 recante ad oggetto giudizio di legittimità costituzionale in via principale della legge regionale n.16/2014, in particolare in merito all'art.1 comma 72;

Visti

- l'art. 97 della Costituzione;
- la L. 27.1.1977, n. 10 (*“Norme in materia di edificabilità dei suoli”*);
- gli artt. 31 e ss. della L. 47 del 28.2.1985 (*“Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”*);
- la L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.e i. (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*);
- l'art. 39 della L. 23.12.1994 n. 724 e s.m.e i. (*“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*);
- l'art. 2, comma 38 della L. 23.12.1996 n. 662 (*“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*);

- la legge 127 del 15.5. 1997 e s.m.e i. (*"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.e i. (*"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*);
- il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*);
- l'art. 32 della L. 326 del 24.11.2003 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*);
- il D. Lgs. 22.1.2004 n.42 e s.m.e i. (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*);
- la L.R. n.10 del 18.11.2004 (*"Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al D.L. 30.9.2003 n. 269, art. 32 così come modificato dalla legge di conversione 24.11.2003 n. 326"*) nel testo rinveniente dopo l'intervento in parte abrogativo della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 49/2006;

Ritenuto necessario di:

- adottare per le domande di condono edilizio non definite con provvedimento conclusivo un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;
- approvare modelli di autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, per semplificare e velocizzare l'istruttoria delle pratiche ;
- prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi: 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39; debbano presentare le autodichiarazioni entro il 31 ottobre 2015 al fine di consentire l'istruttoria dell'UTC entro il 31 Dicembre 2015, **salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Campania** ;
- stabilire controlli su tutte le autodichiarazioni che perverranno;
- disporre, per gli immobili interessati da vincoli, che le pratiche vengano inviate, unitamente alla documentazione all'organo preposto alla tutela del vincolo e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del relativo parere;
- precisare che la presentazione delle autodichiarazioni avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta in alcun caso, obbligo per l'amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda di sanatoria;
- chiarire, inoltre, che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt. 45 ss. D.P.R 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio ;
- precisare che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo;
- stabilire il pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi di cui al D.M. 26.09.1997 ;
- stabilire gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi della L. 47/85 e 724/94 e degli oneri concessori ;
- definire che per l'istruttoria delle pratiche si seguirà l'ordine di presentazione (protocollo di presentazione della pratica) ed in attesa dell'autodichiarazione si procederà all'analisi della pratica successiva completa di tutta la documentazione occorrente prevista dalla Legge 47/85 e

724/94 ;

Preso atto della necessità di provvedere in merito, si demanda all'organo competente per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
ING. ANTONIO REGA

IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria che precede e ritenuto di fare proprio il contenuto in essa riportato

PROPONE

Per i motivi in narrativa indicati, che qui si intendono ripetuti e trascritti.

- di adottare per le domande di condono edilizio non definite con provvedimento conclusivo un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;
- di approvare gli allegati modelli di autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, e precisamente:
- Mod n.1, mod. n.2 , mod. n.3, mod. n.4 , mod. n.5, mod. n.6 mod. n.7, che si allegano alla presente.
- di prevedere la pubblicizzazione della suddetta procedura, con apposizione di manifesti sul tutto il territorio comunale, e pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune;
- di prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi: 28 febbraio 1985. n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39; debbano presentare le autodichiarazioni entro il 31 ottobre 2015 al fine di consentire l'istruttoria dell'UTC entro il 31 Dicembre 2015, **salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Campania ;**
- di stabilire controlli su tutte le autodichiarazioni che perverranno;
- di disporre, per gli immobili interessati da vincoli, che le pratiche vengano inviate, unitamente alla documentazione all'organo preposto alla tutela del vincolo e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del parere ;
- di precisare che la presentazione della documentazione avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta in alcun caso, obbligo per l'amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda espressamente previste da ciascuna legge, ed in tutti i casi di dolosa infedeltà della stessa;
- di chiarire, inoltre, che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt. 45 ss. D.P.R 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio;
- di precisare che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo;
- di stabilire che gli oneri concessori dovranno essere calcolati secondo gli allegati modelli;
- di stabilire il pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi di cui al D.M. 26.09.1997 pari al 3% della rendita catastale attuale con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00);
- di stabilire che gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi

della L. 47/85 e 724/94 sono pari ad € 250,00;

- di definire che per l'istruttoria delle pratiche si seguirà l'ordine di presentazione (protocollo di presentazione della pratica) ed in attesa della presentazione dell'autodichiarazione si procederà all'analisi della pratica successiva completa di tutta la documentazione occorrente prevista dalla Legge 47/85 e 724/94;

di precisare che la presente delibera ha il solo scopo di semplificare la procedura di rilascio del provvedimento formale dei condoni LL. nn 47/85 e 724/94 e non di avallare l'integrazione delle pratiche di condono giacenti presso l'U.T.C. di questo Ente.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI: 47/1985, L. 724/1994, NON DEFINITE CON RILASCIO DI PROVVEDIMENTO FORMALE. APPROVAZIONE DEL MODELLO DELLE AUTODICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI DA RENDERE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL CALCOLO DEGLI ONERI CONCESSORI DA CORRISPONDERE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA.

Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000

PARERE Favorevole

Lì, 30-07-2015

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E EDILIZIA

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

f.to Avv. Vincenzo Catapano

Il Segretario Generale

f.to Dr. EGIZIO LOMBARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. (art. 124, comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio _____	Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n. 267/2000;

[] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li

L' IMPIEGATO ADDETTO

IL RESPONSABILE SERVIZIO

AA.GG. E ISTITUZIONALE

f.to Dr. PASQUALE BOCCIA